

ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI

31 MARZO 1998, N. 112

AL 31 DICEMBRE 2001

euro)

PASSIVITA'		CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1°.1.2001	AL 31.12.2001	
1	RESIDUI PASSIVI:			
	Debito per prestazioni istituzionali.	210.343.433	279.822.412	69.478.978
	- verso gli invalidi civili.....	183.804.673	254.692.574	70.887.901
	- verso i ciechi civili.....	21.490.643	21.288.687	201.956
	- verso i sordomuti.....	5.048.118	3.841.150	1.206.967
2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE.....	25.695.051	34.071.105	8.376.054
TOTALE DELLE PASSIVITA'.....		236.038.485	313.893.517	77.855.032

I SINDACI

GIULIANO CAZZOLA - LORENZO DI MAIO

FIorenzo PESIRI - GIOVANPIETRO SCOTTO DI CARLO

PASQUALE GIUSEPPE STRACQUADANIO - TEODOSIO ZEULI

IL PRESIDENTE

MASSIMO PACI

GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENS
ART. 130 DEL DECRETO LEGIS
CONTO ECC.

	ENTRATE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001
		1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI:	119.827.000.000	264.260.000.000	1.211.957.808.340
	Recuperi di prestazioni:			
	- Invalidi civili.....	113.992.000.000	255.700.000.000	1.127.595.200.142
	- Ciechi civili.....	4.622.000.000	7.760.000.000	80.268.497.781
	- Sordomuti.....	1.213.000.000	800.000.000	4.094.110.417
2	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:			
	- Entrate varie.....	658.800.000	-	-
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....	120.485.800.000	264.260.000.000	1.211.957.808.340
3	TRASFERIMENTO DA GIAS:			
	- Trasferimento del contributo dello Stato per il finanziamento delle prestazioni agli invalidi civili, sordomuti civili e ciechi civili.....	17.036.078.400.000	18.100.091.856.000	17.014.989.473.241
4	PRELIEVO DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI:			
	- Prelievo da fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare.....	-	-	3.017.682.880
5	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:			
	Insussistenza passiva			
	- eliminazione residui passivi per prestazioni:	-	-	108.044.267.930
	- agli gli invalidi civili.....	-	-	100.016.879.780
	- ai ciechi civili.....	-	-	7.809.843.790
	- ai sordomuti.....	-	-	217.544.360
	B - COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE.....	17.036.078.400.000	18.100.091.856.000	17.126.051.424.051
	TOTALE (A+B).....	17.156.564.200.000	18.364.351.856.000	18.338.009.232.391

ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI

31 MARZO 1998, N. 112

DELL'ANNO 2001

(lire)

USCITE		PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001
		1° NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI.....	16.798.000.000.000	17.942.741.000.000	17.843.735.793.951
	- Rate di Pensione Assegni e Indennità a favore di:			
	- Invalidi civili.....	14.932.000.000.000	16.160.960.000.000	16.131.010.453.648
	- Ciechi civili.....	1.600.500.000.000	1.521.144.000.000	1.459.421.530.277
	- Sordomuti.....	265.500.000.000	260.637.000.000	253.303.810.026
2	ONERI FINANZIARI	114.000.000.000	75.525.000.000	102.168.599.069
	- Interessi passivi su prestazioni arretrate:			
	- Invalidi civili.....	109.000.000.000	73.100.000.000	99.275.207.771
	- Ciechi civili.....	3.500.000.000	2.160.000.000	2.544.516.819
	- Sordomuti.....	1.500.000.000	265.000.000	348.874.479
3	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.507.200.000	4.608.700.000	4.597.578.811
	- Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate:			
	- Invalidi civili.....	7.190.000.000	4.608.700.000	4.597.578.811
	- Ciechi civili.....	6.881.000.000	4.450.000.000	4.437.264.386
	- Sordomuti.....	302.000.000	111.700.000	124.951.999
	- Uscite varie.....	7.000.000	47.000.000	35.362.426
	- Uscite varie.....	317.200.000	-	-
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....	16.919.507.200.000	18.022.874.700.000	17.950.501.971.831
4	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	233.319.000.000	317.082.374.000	359.669.459.010
5	ONERI TRIBUTARI.....	3.738.000.000	5.256.000.000	5.584.134.000
6	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:			
	Insussistenze attive:			
	- eliminazione residui attivi per prestazioni da recuperare.....	-	-	3.017.682.880
7	ASSEGNAZIONE AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE.....	-	19.138.782.000	19.235.984.670
	B - COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE.....	237.057.000.000	341.477.156.000	387.507.260.560
	TOTALE (A+B).....	17.156.564.200.000	18.364.351.856.000	18.338.009.232.391

GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI
ART. 130 DEL DECRETO LEGISLATIVO
CONTO ECONOMICO
(in

ENTRATE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001
	1 ^a NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI:	61.885.481	136.478.900	625.923.972
Recuperi di prestazioni:			
- Invalidi civili.....	58.871.955	132.058.029	582.354.320
- Ciechi civili.....	2.387.064	4.007.706	41.455.219
- Sordomuti.....	626.462	413.166	2.114.432
2 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:			
- Entrate varie.....	340.242	-	-
A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.	62.225.723	136.478.900	625.923.972
3 TRASFERIMENTO DA GIAS:			
- Trasferimento del contributo dello Stato per il finanziamento delle prestazioni agli invalidi civili, sordomuti civili e ciechi civili.....	8.798.400.223	9.347.917.313	8.787.508.701
4 PRELIEVO DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI:			
- Prelievo da fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare.....	-	-	1.558.503
5 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:			
Insussistenza passiva			
- eliminazione residui passivi per prestazioni:	-	-	55.800.208
- agli invalidi civili.....	-	-	51.654.408
- ai ciechi civili.....	-	-	4.033.448
- ai sordomuti.....	-	-	112.352
B - COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE....	8.798.400.223	9.347.917.313	8.844.867.412
TOTALE (A+B).....	8.860.625.946	9.484.396.213	9.470.791.384

ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI

31 MARZO 1998, N. 112

DELL'ANNO 2001

(euro)

	USCITE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001
		1° NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI.....	8.675.442.991	9.266.652.378	9.215.520.456
	- Rate di Pensione Assegni e Indennità a favore di:			
	- Invalidi civili.....	7.711.734.417	8.346.439.288	8.330.971.638
	- Ciechi civili.....	826.589.267	785.605.313	753.728.318
	- Sordomuti.....	137.119.307	134.607.777	130.820.500
2	ONERI FINANZIARI ➔	58.876.086	39.005.407	52.765.678
	- Interessi passivi su prestazioni arretrate:			
	- Invalidi civili.....	56.293.802	37.752.999	51.271.366
	- Ciechi civili.....	1.807.599	1.115.547	1.314.133
	- Sordomuti.....	774.685	136.861	180.179
3	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.877.145	2.380.195	2.374.451
	- Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate:	3.713.325	2.380.195	2.374.451
	- Invalidi civili.....	3.553.740	2.298.233	2.291.656
	- Ciechi civili.....	155.970	57.688	64.532
	- Sordomuti.....	3.615	24.273	18.263
	- Uscite varie.....	163.820	-	-
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....	8.738.196.222	9.308.037.980	9.270.660.585
4	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	120.499.207	163.759.379	185.753.773
5	ONERI TRIBUTARI.....	1.930.517	2.714.498	2.883.965
6	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:			
	Insussistenze attive:			
	- eliminazione residui attivi per prestazioni da recuperare.....	-	-	1.558.503
7	ASSEGNAZIONE AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE.....	-	9.884.356	9.934.557
	B - COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE.....	122.429.724	176.358.233	200.130.798
	TOTALE (A+B).....	8.860.625.946	9.484.396.213	9.470.791.384

APPENDICE**EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA****Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112**

Dispone all'articolo 130 il trasferimento ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili.

A norma del comma 1 dell'articolo 130 il trasferimento di funzioni opera a decorrere dal 120° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto e quindi dal 3 settembre 1998.

E' inoltre previsto che, fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993 n.537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal 3 settembre 1998, la legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni stesse e all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al 3 settembre 1998.

L'articolo 130 stabilisce che avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

Il pagamento degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili viene effettuato con le procedure in atto per la generalità delle pensioni, ha periodicità mensile ed è unificato per i titolari di altre prestazioni erogate dell'INPS.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448

(Misure di Finanza Pubblica per la Stabilizzazione e lo Sviluppo).

La Gestione è stata interessata nel 1999 dall'art. 67, comma 3, della legge n. 448/98, che ha inoltre disposto un incremento delle pensioni sociali ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni, titolari dei relativi trattamenti pensionistici, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

Decreto del Ministero dell'Interno 1° Marzo 2000

Il presente bilancio ha recepito gli effetti connessi al provvedimento del Ministero dell'Interno con il quale si è provveduto alla determinazione per l'anno 2000, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20/11/2001

A norma del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2001, pubblicato sulla G.U. del 5.12.2001, n. 283, gli importi delle prestazioni assistenziali e i nuovi limiti di reddito sono stati rideterminati per l'aumento di perequazione automatica da attribuire nella misura definitiva del 2,6% per l'anno 2001 che è applicata anche alle pensioni e agli assegni di categoria INVCIV

Legge 23 dicembre 2000 n.388 (finanziaria 2001)

Nel corso dell'anno 2001 hanno trovato applicazione le seguenti disposizioni della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001):

- L'art. 70 della legge suddetta ha stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2001, gli aumenti di seguito riportati:

Comma 5:

Per i ciechi civili con età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, è concessa una maggiorazione di lire 25.000 mensili per coloro che hanno un'età inferiore ai 75 anni e di lire 40.000 mensili per coloro che hanno un'età pari o superiore a 75 anni.

Comma 6:

Concessione di una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni;

La stessa maggiorazione è stata concessa anche agli invalidi civili minori di anni diciotto titolari di indennità mensile di frequenza.

Nelle tabelle che seguono è riportata :

- La sintesi della normativa inerente le provvidenze economiche;
- I codici di fascia che identificano le prestazioni erogate nella pensione;
- L'evoluzione storica degli importi mensili di ciascuna prestazione ed i relativi requisiti reddituali necessari ai fini del diritto alla prestazione stessa.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 26 maggio 2000

Con il suddetto decreto sono state individuate le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del "capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 130, comma 2, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili .

Nel medesimo decreto all'art. 2 è stabilito che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2001 le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.
- resta attribuita all'apposito fondo istituito presso l'INPS la funzione di erogazione dei trattamenti economici in favore dei minorati civili già trasferiti in attuazione dell'art. 130, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998.

Legge 388/2000 art. 80

Comma 8:

E' riservata alle Regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata dall'INPS, fino ad ora titolare della sola potestà erogatoria, in seguito alla stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e il predetto Istituto.

Si delineano pertanto scenari che imporranno la creazione di nuove procedure di colloquio con gli Enti e l'aggiornamento delle procedure per consentire la liquidazione delle prestazioni INVCIV alle strutture subprovinciali e che determinano problemi di legittimazione passiva e di front-office per le Sedi periferiche.*

Soltanto per le Regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in attesa dell'emanazione dei decreti per il decentramento, su richiesta del Ministero dell'Interno, rimane il vincolo della liquidazione e della gestione da parte delle sole Sedi provinciali.

Per tutte le altre realtà la liquidazione e la gestione delle prestazioni INVCIV e' prevista con le regole in uso per la generalità delle pensioni e, quindi, con riferimento alla residenza dell'interessato.

A seguito del passaggio delle competenze in materia di concessione dei trattamenti di invalidità civile alle Regioni a statuto ordinario dal 1° gennaio 2001, la situazione gestionale ha assunto aspetti assai diversificati sul territorio nazionale.

Allo stato, le Regioni Veneto e Lombardia hanno affidato l'iter concessorio alle ASL, ad esclusione della città di Milano che ha trasferito le competenze al Comune medesimo che vi provvede in via autonoma; in altre realtà, le Regioni hanno preferito mantenere la funzione di decretazione provvedendo a svolgerla direttamente, mentre in altre tale funzione e' stata ceduta ai Comuni.

Infine, in base alle disposizioni previste dalla legge n. 388/2000, alcune Regioni hanno deciso di affidare all'INPS il potere concessorio, attraverso la stipula di convenzioni locali redatte in conformità allo schema approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 81 del 6.3.2001.

Le Sedi regionali Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Calabria hanno formalmente attuato forme di collaborazione sinergica, attraverso protocolli d'intesa, con le Regioni o i Comuni, mentre le Sedi regionali Piemonte, Liguria, Marche, Abruzzo e Campania hanno stipulato convenzioni con le Regioni per la cessione all'INPS del potere concessorio.

Le Regioni Calabria e Lazio sono prossime al raggiungimento di analoghi accordi.

L'art. 80, comma 19, della legge 388/2000 ha precisato che le prestazioni di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - assegno sociale e provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali - sono concesse, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, ai soli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno.

Allo stato attuale sono state confermate le disposizioni per la liquidazione dell'assegno sociale in favore dei possessori della carta di soggiorno con esclusione, pertanto, dei titolari del solo permesso di soggiorno.

Il Ministero del Lavoro non ha ancora fornito le proprie determinazioni relativamente alla posizione di questi ultimi soggetti con riferimento alle domande presentate ai sensi dell'art. 41 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, prima dell'entrata in vigore dell'art. 80 della legge 388/2000.

*
* *

Le Strutture territoriali sono state ulteriormente sensibilizzate sull'attenzione particolare da dedicare alla esecuzione delle sentenze di condanna alla liquidazione dei trattamenti di invalidita' civile che vanno definite con priorit  assoluta per evitare ulteriori oneri finanziari da atti esecutivi.

A tal riguardo, si stanno mettendo a punto opportuni accorgimenti organizzativi per arginare il dilagante flusso dei pignoramenti.

In relazione, infine, al consistente contenzioso giudiziario sulla decorrenza degli interessi legali sulle provvidenze di invalidita' civile da determinarsi ai sensi degli artt. 4, punto 1, e 5, punto 2, del D.P.R. 21.9.1994, n. 698 (in contrasto con la normativa del combinato disposto art.7 Legge n. 533/1973 e art. 16, comma 6, Legge n. 412/1971 di riferimento per le prestazioni di competenza dell'INPS), e nella considerazione che sulla specifica materia l'Istituto risulta per lo piu' soccombente, e' stata rappresentata al Ministero del Lavoro l'esigenza di un intervento legislativo che possa risolvere la situazione in maniera coerente con quanto previsto per la generalita' delle altre prestazioni previdenziali e assistenziali.

SINTESI DELLA NORMATIVA INERENTE LE PROVVIDENZE ECONOMICHE

Requisiti generali: CITTADINANZA ITALIANA
RESIDENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE

1. Invalidi civili

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA

Normativa:

Art. 13 L. 118/71

Art. 14 septies L. 29/12/80 N. 33

Art. 9 D. leg.vo 509/88

Art. 8 D. leg.vo 509/88

Art. 3 L. 29/12/90 n. 407

Art. 12 L. 30/12/71 n. 412

Requisiti:

- riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 74% (dal 12 marzo 1992). In precedenza la percentuale era del 67%;
- possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti per legge;
- incollocamento al lavoro per il tempo in cui perdura la condizione di invalidità. L'incollocamento sussiste solo quando lo stato di disoccupazione si accompagna all'iscrizione (o alla domanda di iscrizione) nelle speciali liste di collocamento degli invalidi civili. La mancata iscrizione si traduce in un difetto del requisito;
- incompatibilità dal 1° gennaio 1982 con la titolarità di pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, coltivatori diretti. Dal 1° gennaio 1991 l'incompatibilità è estesa a qualsiasi altro trattamento diretto pensionistico erogato a titolo di invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole. Al compimento del 65° anno di età l'assegno mensile viene trasformato in assegno sociale a carico dell'INPS

INDENNITA' MENSILE DI FREQUENZA

Normativa:

Legge 11/10/90 n. 289

Legge 30/12/91 n. 412

Requisiti:

- Spetta agli invalidi civili minori di anni 18 cui siano state riconosciute dalle competenti commissioni sanitarie "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età" nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500,1000,2000 hertz.
- E' requisito fondamentale il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione e frequenza di centri ambulatoriali, di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
- Spetta inoltre ai frequentanti scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
- L'assegno è erogato alle medesime condizioni reddituali dell'assegno mensile ed è concesso per i soli periodi di effettiva frequenza del centro e della scuola.

PENSIONE DI INABILITA'**Normativa:**

Art. 12 L. 118/71

Art. 14 septies L. 29/12/80 n. 33

Art. 8 D. Leg.vo 509/88

Art. 3 L. 29/12/90 n. 407

Art. 13 L. 30/12/1991 n. 412

Requisiti:

- spetta agli invalidi, totalmente e permanentemente inabili ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100 per cento;
- età compresa fra i 18 e i 65 anni;
- non possiedano redditi propri superiori ai limiti previsti per legge.

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Detta incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 412/91 (articolo 12).

La pensione, al compimento del 65° anno di età del titolare, si trasforma in assegno sociale a carico dell'INPS.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO**Normativa:**

Legge 11/2/80 n. 18

Legge 26/7/84 n. 392

Legge 21/11/88 n. 508

Legge 11/10/90 n. 289

Legge 31/12/91 n. 429

Requisiti:

- Spetta agli invalidi civili totali (100 %) riconosciuti altresì non deambulanti senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non autosufficienti e bisognosi di assistenza continuativa;
- L'indennità non è collegata a limiti di reddito e di età, è concessa al solo titolo della minorazione;
- Non spetta ai ricoverati in Istituti a titolo gratuito;
- Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ma è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro e di servizio. Rimane salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.
- La legge 429/91 consente altresì, dal 1° marzo 1991, alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile di cumulare le due indennità.

2. Sordomuti**PENSIONE****Normativa:**

Legge 26/5/70 n. 381 art. 1

Legge 29/2/80 n. 33 — art. 14 septies

D. l.vo 23/11/88 n. 509 — art. 8

Legge 29/12/90 n. 407 art. 12

Legge 30/12/91 n. 412 art. 12

D.M.le Sanità 5/2/92 pubbl. G.U. 26/2/92 S. ord. N. 43

Requisiti:

- Spetta ai sordomuti di età compresa tra i 18 e i 65 anni con reddito individuale inferiore ai limiti previsti per legge.
- La legge 407/90 aveva previsto l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 41/91, art. 12.
- La pensione, al compimento del 65° anno di età del titolare si trasforma in assegno sociale a carico dell'INPS.
- Ai fini della concessione della pensione è stabilito il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.

INDENNITA' DI COMUNICAZIONE**Normativa:**

Legge 21/11/88 n. 508 art. 4

Decr. Min. Sanità 5/2/92

Requisiti:

- Spetta al solo titolo della minorazione ai sordomuti senza limiti di età e di reddito.

Con il decreto ministeriale del 92 è stata fissata la misura dell'ipoacusia ai fini della concessione dell'indennità di comunicazione. Essa deve essere pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore, qualora si tratti di minore di anni 12; pari o superiore a 75 decibel se il richiedente abbia compiuto il 12° anno, a condizione che sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del 12° anno.

I beneficiari dell'indennità di comunicazione concessa prima di tale data a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta età.

3. Ciechi civili

PENSIONE AI CIECHI ASSOLUTI

Normativa

Legge 27/5/70 n. 382

Legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies

Legge 29/12/90 n. 407 art. 3

Legge 30/12/91 n. 412 art. 12

Legge 21/11/88 n. 508 art. 5

Requisiti: ☛

- Spetta ai ciechi assoluti a decorrere dal 18° anno di età.
- Per tale prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al compimento del 65° anno di età.
- Con la legge 29/2/80 n. 33 la pensione era stata estesa anche ai minori di anni 18. Con la legge 21/11/88 n. 508 detta prestazione è stata sostituita dall'indennità di accompagnamento.
- La prestazione è concessa allorché il reddito individuale annuo non raggiunge limiti previsti per legge.

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91, art. 12.

PENSIONE AI CIECHI CIVILI PARZIALI

Normativa:

Legge 27/5/70 n. 382

Legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies

Legge 21/11/88 n. 508 art. 5

Legge 29/12/90 n. 407 art. 3

Legge 30/12/91 n. 412 art. 12

Requisiti:

- Spetta ai ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione (c.d. ventesimisti), senza limiti di età (anche al minore che non superino un reddito individuale annuo fissato per legge.

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di servizio e di lavoro) Detta incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91 art. 12.

ASSEGNO MENSILE A VITA "DECIMISTI"

Normativa:

Legge 27/5/70 n. 382 art. 6

Requisiti:

- L'assegno è stato abrogato.

- Spetta ad esaurimento ai ciechi aventi residuo visivo superiore ad 1/20 e non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, senza limiti di età e che abbiano un reddito personale annuo inferiore a limiti stabiliti per legge.

Anche per questa prestazione è stata rimossa dalla legge 412/91 l'incompatibilità con altri trattamenti pensionistici di invalidità.

INDENNITA' SPECIALE PERE CIECHI PARZIALI VENTESIMISTI

Normativa:

Legge 21/11/88 n. 508

Legge 11/10/90 n. 289

Requisiti:

- Spetta ai ciechi parziali ventessimisti al solo titolo della minorazione, non collegata a limiti di reddito e ad età.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

Normativa:

Legge 28/3/68 n. 406

Legge 27/5/70 n. 382

Legge 22/12/79 n. 682

Legge 4/5/83 n. 165

Legge 21/11/88 n. 508

Legge 11/10/90 n. 289

Legge 31/12/91 n. 429

Requisiti:

- Spetta ai ciechi assoluti, al solo titolo della minorazione non collegata quindi a requisiti di reddito e di età.
- E' compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di servizio e di lavoro.
- Rimane salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
- La legge n. 682/79 ha equiparato, a partire dal 1° gennaio 1982, l'indennità a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della Tab. E Lett. A bis n. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 in materia di pensionistica di guerra. Il processo di equiparazione è stato particolarmente lento. La definitiva equiparazione è intervenuta con la legge 31 dicembre 1991 n. 429 e con decorrenza 1.3.91.
- La legge ha esteso altresì alla provvidenza i meccanismi di adeguamento automatico vigenti per le pensioni ed indennità di guerra, previsti dall'articolo 1 della legge 10/10/89 n. 342, mediante l'applicazione dell'indice della dinamica salariale sugli importi percepiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
- La legge n. 429/91 ha consentito altresì alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità a far tempo dal 1° marzo 1991.

**CODICI DI FASCIA CHE IDENTIFICANO LE PRESTAZIONI
EROGATE NELLA PENSIONE****CATEGORIA 1 - CIECHI CIVILI**

CODICE FASCIA	DESCRIZIONE
05	ciechi assoluti pluriminorati minori anni 18, con sola indennità maggiorata del 45% (legge 11/10/1990 n. 289) - fascia estinta
06	ciechi assoluti , ricoverati, con sola pensione
07	ciechi assoluti , non ricoverati, con sola pensione
08	ciechi parziali , ricoverati e non, con sola pensione
09	ciechi parziali , ricoverati e non, con sola indennità speciale
10	ciechi assoluti , non ricoverati, con pensione ed indennità
11	ciechi assoluti , ricoverati, con pensione ed indennità
12	ciechi parziali , non ricoverati, con pensione ed indennità speciale
13	ciechi parziali , ricoverati, con pensione ed indennità speciale
14	ciechi parziali , con solo assegno a vita
15	ciechi assoluti , maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento
16	ciechi parziali , minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale
17	ciechi parziali , maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 12 - 13
18	ciechi assoluti , minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento
19	ciechi assoluti , maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 10 - 11 - 15

CATEGORIA 2 - SORDOMUTI

CODICE FASCIA	DESCRIZIONE
20	Sordomuti , non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
21	Sordomuti , ricoverati, con pensione ed indennità di Comunicazione
22	Sordomuti , non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione
23 [*]	Sordomuti , minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
24	Sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 20 - 21 - 22 - 25
25	Sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
26	Sordomuti , maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione